



Comune di **VESTENANOVA**
Provincia di VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 27.04.2017

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 30.07.2018

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2019

INDICE

TITOLI I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1-Oggetto

Art.2-Competenze

Art.3-Responsabilità

Art.4-Servizi gratuiti e a pagamento

Art.5-Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art.6-depositi di osservazione e obitori

CAPO III

FERETRI

Art.7-Deposizione della salma nel feretro

Art.8-Verifica e chiusura feretri

Art.9-Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art.10-Fornitura gratuita dei feretri

Art.11-Piastrina di riconoscimento

CAPOIV

TRASPORTI FUNEBRI

Art.12-Modalità del trasporto e percorso

Art.13-Trasporti funebri

Art.14-Trasporti gratuiti e a pagamento

Art.15-Orario dei trasporti

Art.16-Norme generali per i trasporti

Art.17-Riti religiosi

Art.18-Trasferimento di salme senza funerale

Art.19-Morti per malattie infettive-diffuse o portatori di radioattività

Art.20-Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art.21-Trasporti all'estero o dall'estero

Art.22-Trasporto di ceneri o resti

TITOLI II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art.23-Elenco cimiteri

Art.24-Disposizioni generali-Vigilanza

Art.25-Reparti speciali nel cimitero

Art.26-Ammissione nel cimitero del Capoluogo e Frazioni

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALI

Art.27-Disposizioni generali

Art.28-Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.29-Inumazione

Art.30-Cippo

Art.31-Tumulazione

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.32-Esumazioni ordinarie

Art.33-Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Art.34-Esumazione straordinaria
Art.35-Estimulazioni
Art.36- Esumazioni ed estimulazioni gratuite e a pagamento
Art.37-Raccolta delle ossa
Art.38-Oggetti da recuperare

CAPO V

CREMAZIONE

Art.39-Registro comunale per la cremazione
Art.40-Crematorio
Art.41-Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Art.42-Urne cinerarie

CAPO VI

POLIZIA NEI CIMITERI

Art.43-Orario
Art.44-Disciplinazione dell'ingresso
Art.45-Divieta speciali
Art.46-Riti funebri
Art.47-Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
Art.48- Fiori e piante ornamentali
Art.49-Materiali ornamentali

TITOLI III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art.50-Sepulture private
Art.51-Durata della concessione
Art.52-Modalità di concessione
Art.53-Usò delle sepolture private
Art.54-Manutenzione

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art.55-Divisione, subentri, estinzione della famiglia
Art.56-Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Art.57-Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art.58-Revoca
Art.59-Decadenza
Art.60-Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art.61-Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESSE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESSE E LAVORI PRIVATI

Art.62-Accesso al cimitero
Art.63-Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Art.64-Responsabilità
Art.65-Recinzione aree-materiale di scavo
Art.66-Introduzione e deposito di materiali
Art.67-Orario di lavoro
Art.68-Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Art.69-Vigilanza

Art.70-Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art.71-Funzioni-Licenza

Art.72-Divieti

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art.73-Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art.74-Mappa

Art.75-Annotazioni in mappa

Art.76-Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art.77-Schedario dei defunti

Art.78-Scadenzario delle concessioni

CAPO II

NORME TRANSITORIE-DISPOSIZIONI FINALI

Art.79-Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art.80-Cautele

Art.81-Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Art.82-Concessione pregresse

Art.83-Sepulture private a tumulazioni pregresse-mutamento del rapporto concessorio

Art.84-Rinvio a disposizione di legge

Art.85-Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto

1-Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R.10/09/1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2
Competenze

1- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del Settore secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

2- I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal capo V° del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competenza A.S.L.

3- In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente.

4-Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V° della parte I^a del D.Lgs 18/08/2000, n.267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti e dal foglio di norme e condizioni pattuite in caso di concessione.

ARTICOLO 3
Responsabilità

1-Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2-Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1-Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2-L'adeguamento ISTAT delle tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali, sarà applicato dall'Ufficio ogni qualvolta, la Giunta Comunale con propria direttiva, riterrà di adeguarlo.

3-Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a. la visita necroscopica

b. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi previsti dall'art.14;

c. l'inumazione in campo comune per le persone indigenti di cui all'art.10 del Regolamento;

d. la deposizione delle ossa in ossario comune;

e. la deposizione delle ceneri in cinerario comune;

f. il feretro per le salme di persone prive di eredi o cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10.

4-Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1-Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque dimostri averne interesse e tenuto conto della legge sulla privacy, il registro di cui all'art.52 del DPR. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2- Sono, inoltre, tenuti nell'ufficio comunale:

a. l'orario di apertura e chiusura (anche affisso in ogni cimitero);

b. copia del presente Regolamento;

c. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

d. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1-Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2-L'ammissione al deposito di osservazione e nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3-Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).

4-Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri. In tale caso è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5-Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS, secondo il D.Lgs. 17.03.1995 n. 230 e successive modificazioni, in quanto applicabili, in relazione degli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

6-La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III Feretri

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1-Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.

2-In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

3- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4- Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5-Se il cadavere risulta portatore di radioattività o di altre cause che possono indurre pericolo pubblico, il Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'ULSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale secondo il disposto del precedente art. 6, comma 5.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1-Il personale delegato dall'ULSS vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9; per tale servizio è dovuto il corrispettivo previsto dalla normativa vigente.

2- Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento sarà collocata una targa di materiale inalterabile con le generalità del defunto (cognome e nome, data di nascita e data di morte).

3-Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere secondo quanto dispone nel merito l'art.9.7 della circ. 26/06/1993, n.24 del Min. della Sanità (G.U.08/07/1993 s.g.n.158) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1-La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a. per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR.10/09/1990 n.285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 61, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b. per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR.10/09/1990 n.285;

c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27,28 e 29 del DPR.10/09/1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

d. per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 2,5 a norma dell'art.30, punto 5 del DPR. 10/09/1990 n.285;

e. cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro 100 Km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero prima del periodo ordinario/obbligatorio di permanenza che è di 10 anni per le inumazioni e di 30 anni per le tumulazioni, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ULSSL, competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del DPR.10/09/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10
Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e) per salme di persone:
 - appartenenti a famiglie bisognose e come tali individuate dal competente Ufficio Sociale e dal Sindaco.
 - per le quali non sia stato possibile individuare/contattare la famiglia di origine.

ARTICOLO 11
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
Trasporti Funebri

ARTICOLO 12
Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 TU. Legge P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. In ogni caso le imprese di pompe funebri devono concordare preventivamente con l'Ufficio Comunale il giorno, l'orario del funerale e le sue modalità indicando, qualora ciò fosse plausibile, il caso di un corteo assai numeroso.
In tal caso il Responsabile dell'Ufficio prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. L'ULSS competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 13 Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 2 DPR.10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 14 Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, D.L. 27/12/2000, n.392, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n.26.
2. Il trasporto può essere a carico del Comune solo per i non abbienti ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane preventivamente stabilite dall'Ufficio Tecnico, e nei giorni dal lunedì al sabato mattina. Solo in casi eccezionali o per gravi impedimenti il Sindaco può autorizzare lo svolgimento del trasporto e quindi del funerale il sabato pomeriggio.
2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'orario di lavoro dei necrofori comunali, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ARTICOLO 16 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 e 48 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave, per aereo, il feretro di cui all'art. 20 resterà in consegna al vettore.

ARTICOLO 17

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 18

Trasferimento di salma senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista all'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso un Ospedale, Istituto, Albergo, ecc. ..., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Inoltre, in particolare circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile del competente Servizio/Ufficio ULSS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna all'Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

ARTICOLO 19

Morti per malattie infettive/diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie/diffusive il Responsabile del competente Servizio/Ufficio ULSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività o di altre cause induttrici di pericolo pubblico il Responsabile del competente Servizio/Ufficio ULSS dispone a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ARTICOLO 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria – Area Tecnica con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Responsabile del competente Servizio/Ufficio ULSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in esse siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, o altro edificio per il culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione, l'eventuale sosta in attesa del turno di cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definito deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 24 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 22

Trasporti di ceneri o resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Mortuaria – Area Tecnica.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, il Responsabile del Servizio si sostituisce all'Autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 23 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del TU. delle leggi sanitarie R.D.27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- Capoluogo VESTENANOVA
- Frazione BOLCA
- Frazione CASTELVERO
- Frazione VESTENAVECCHIA

ARTICOLO 24 Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento delle salme o dei resti mortali in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102-105 del DPR.10/09/1990 n.285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del DPR. 10/09/1990 n. 285.

6. Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio ULSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 25 Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quelle comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 26
Ammissione nel cimitero del Capoluogo e Frazioni

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Vestenanova, al momento della morte, la propria residenza.
2. Le sepolture nei cimiteri comunali sono quindi riservate alle persone residenti nel Comune; a coloro cui la famiglia era originaria di Vestenanova e ai non residenti la concessione è data a discrezione della Giunta Comunale.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. E' consentita la collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie in aggiunta ad altri resti ossei, urne cinerarie o feretri (=co-sepoltura), fino al limite fisico di capienza della tipologia di sepoltura, anche di persone non nate o mai residenti nel Comune, ma comunque legati da vincoli di parentela o affinità al defunto nella cui sepoltura vengono ospitati. In tal caso sarà corrisposta la tariffa prevista per i non residenti di cui al precedente comma 2.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 27
Disposizioni Generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie che di norma sono decennali; il Sindaco con propria ordinanza può prevedere la proroga/deroga delle ordinarie inumazioni per ulteriori 15 anni, in considerazione di determinati fattori ambientali/sanitari e della conformità del terreno.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR. 10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 28
Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ULSS; si applica l'art.139 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4, Nel cimitero possono essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale);
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale opzionale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 29 Inumazione

1. I campi per le inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private;
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni (eventualmente derogati di altri 15 anni dal Sindaco), assegnate ogni qualvolta non sia richiesta sepoltura privata;
 - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quanto descritto al punto precedente, effettuata in area di concessione.

ARTICOLO 30 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma da un cippo o croce fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo o croce verrà applicata, a cura del Comune o del Concessionario, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione degli estremi topografici della sepoltura (es. quadro, fila, fossa, ...), del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello Stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa e sono economicamente a carico degli stessi.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR. 10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 31 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III[^] del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione individuale (loculi cimiteriali) deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
-lunghezza m. 2,25 altezza m. 0,70 larghezza m. 0,75.
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8° e 9° del DPR. 10/09/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR. 10/09/1990 n. 285.
5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un'unica sepoltura, sia o meno presente un feretro, dietro corrispondenza dell'apposita tariffa, ferme restando le altre condizioni e i termini della sepoltura principale. In tal caso si parla di co-sepoltura.
6. La co-sepoltura di un feretro in un loculo a concessione perpetua ove sia stata effettuata la riduzione in resti ossei del precedente defunto beneficiario è consentita solo previa rinuncia alla perpetuità di tale concessione espressa da tutti gli aventi diritto a mezzo di dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000 ed è soggetta alla tariffa prevista.
7. La co-sepoltura di un feretro in un loculo a concessione temporanea, ove siano già presenti cassette di resti ossei o urne cinerarie e non vi siano altri feretri, è consentita senza necessità di rinuncia della concessione ed è soggetta ad apposita tariffa
8. La tariffa per la co-sepoltura viene corrisposta una sola volta al momento dell'immissione dell'urna, cassetta o feretro. In caso di rinnovo di concessione per loculi nei quali sia stata praticata la co-sepoltura viene versato solo l'importo della concessione e non si dà luogo ad un nuovo versamento per la co-sepoltura presente.
9. La concessione di loculi da intestare a viventi è accordata solo a chi abbia compiuto 70 (settanta) anni di età o di volta in volta valutata dalla Giunta Comunale.
10. La concessione di loculi può essere fatta a familiari o tutori di persone non autosufficienti o impossibilitate a recarsi all'Ufficio Cimiteri del Comune. In questo specifico

caso sarà cura del Responsabile del Servizio autorizzare la redazione del contratto di concessione.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 32 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di dieci anni (derogabili con Ordinanza Sindacale). Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento partendo di norma dalle sepolture di più vecchia data.
4. Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione possono esseri ammessi solo i familiari che lo desiderano e solo al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto.
5. Qualora al momento dell'esumazione venga riscontrata l'incompleta mineralizzazione della salma, il personale addetto provvederà alla ricollocazione del feretro nella medesima fossa per minimo di ulteriori cinque anni.

ARTICOLO 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno sei mesi prima, mentre sulle singole tombe verranno affissi gli avvisi destinati ai famigliari.

ARTICOLO 34 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanita.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva/diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che sia trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 35 Estumulazioni

1. L'estumulazione è quel complesso di operazioni consistenti nel disseppellimento finalizzato alla verifica dell'avvenuta mineralizzazione della salma o alla traslazione ad altra sepoltura. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie a seconda che siano eseguite prima o dopo i 30 anni dalla data della prima sepoltura (cfr. circ. Min. Sanità 31/07/19980, n. 10 – punto 3)

2. Le estumulazioni ordinarie sono di due tipi:

-su richiesta dei familiari interessati dopo che siano trascorsi almeno 30 anni dalla data della prima sepoltura.

-su disposizione del Responsabile del Servizio in attuazione della programmazione stabilita al termine del periodo di concessione non rinnovata.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

-a richiesta dei familiari interessati, prima che siano trascorsi 30 anni dalla data della prima sepoltura per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione.

-su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, o a seguito di richiesta dei familiari.

5. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo; Il responsabile del Servizio darà avviso ai concessionario, o eredi aventi diritto della data di scadenza e delle modalità dell'eventuale rinnovo, tramite avviso pubblicato all'Albo Pretorio ed affisso nei cimiteri di riferimento. Nel caso di mancato rinnovo, il Responsabile del Servizio provvederà ad esporre all'albo pretorio e al cancello del Cimitero di riferimento l'elenco delle concessioni scadute e non più rinnovabili, fissando in 30 giorni il termine ultimo per provvedere da parte degli eredi/aventi diritto alla comunicazione di destinazione dei resti mortali; oltre tale termine verrà prevista l'estumulazione e destinazione dei resti direttamente da parte del Comune. **(comma modificato con delibera C.C. n. 47/2019)**

6. Le salme estumulate, comprese quelle delle sepolture private a concessione perpetua, vengono inumate per un periodo minimo di anni 5 dopo che sia stata praticata nella cassa una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere (anche attraverso aggiunta prodotti specifici).

7. Le sepolture lasciate libere a seguito di estumulazione (concessione scaduta) si intendono rinunciate e rimangono acquisite al Comune senza indennizzo per il concessionario ed automaticamente decade la concessione.

ARTICOLO 36 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie disposte dal Responsabile del Servizio nell'ambito della programmazione annuale sono eseguite gratuitamente. Quelle richieste dai familiari sono soggette a tariffa.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art.106

del RD. 23/12/1865, n.2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 37 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 38 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V **CREMAZIONE**

ARTICOLO 39 Registro comunale per la cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 24 del 25/09/2009 da tenere in conformità e con le modalità in essa stabilito.

ARTICOLO 40 Crematorio

1. Si da' atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 41 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1, L'autorizzazione di cui all'art,79, 1° comma, del DPR. 10/09/1990 n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello

stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ARTICOLO 42 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, che deve corrispondere ai requisiti di legge per quanto riguarda forma, materiali e sigillatura, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito colombaro, o in altro tipo di sepoltura.
3. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
4. **(nuovo comma inserito con delibera di C.C. n. 14/2018)** In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge e ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al legale rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
 - Numero progressivo e data;
 - Cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - Modalità di espressione della volontà;
 - Eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - Cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
 - Spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

CAPO VI Polizia dei cimiteri

ARTICOLO 43 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco da esporre all'ingresso dei cimiteri (inverno dalle ore 7:30 alle 19:30 – estate dalle ore 6:30 alle 21:30)

ARTICOLO 44 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi, salvo i mezzi per le persone invalide.
2. E' vietato l'ingresso a:
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
 - a coloro che intendono svolgere nel cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
3. Chi si reca in visita al cimitero potrà eventualmente introdurre i propri animali domestici: i gatti ma solo nel proprio trasportino, mentre, nel rispetto del luogo e a tutela delle persone, per i cani dovrà essere utilizzato il guinzaglio e, per quelli di grossa taglia, la museruola; inoltre dovrà essere garantita l'eventuale pulizia del luogo visitato.

4. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del

ARTICOLO 45

Divieto speciali

1. Nel cimitero, considerata la sacralità del luogo, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a- fumare, tenere contegno chiassoso, o cantare, parlare a voce alta;
- b- entrare con biciclette oltre la zona prevista per la sosta, entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c- introdurre oggetti irriverenti,
- d- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g- danneggiare o scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta, di servizi, di oggetti);
- i- fotografare o filmare i cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati,
- l- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
- o- qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 46

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio

ARTICOLO 47

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto delle lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto, l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
5. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 48 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. I fiori o piante ornamentali e sempreverdi non possono essere collocati di fronte alla prima fila di loculi, al fine di non invadere lo spazio comune.
3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 49 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio le lapidi, i copritomba ecc. la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose per l'incolumità pubblica.
2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, salvo che nel caso di pericolo imminente, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I Tipologie e manutenzione delle sepolture

ARTICOLO 50 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, cellette ossario ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR. 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed estumulazioni.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Nel diritto d'uso è compresa l'autorizzazione all'installazione della lapide e all'iscrizione dell'epigrafe.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
9. Le lapidi dei loculi, per i manufatti costruiti dal Comune, sono fornite dal Comune medesimo e il loro costo è compreso nel canone di concessione corrisposto.

ARTICOLO 51 Durata della concessione

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del DPR. 10/09/1990 n.285.

2. La durata è fissata :

- in anni (99) novantanove, dalla data di concessione, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglia e collettività;
 - in anni (30) trenta dalla data di concessione, per cellette ossario e urne cinerarie;
 - in anni (30) trenta, dalla data della concessione per i loculi;
- inoltre:
- le tombe di famiglia sono rinnovabili per uguale periodo per una sola volta;
 - i loculi cimiteriali sono rinnovabili, a richiesta degli interessati, per una sola volta, per ulteriori 30 anni, ed in tal caso sarà corrisposto il canone di concessione pari a quello vigente al momento del rinnovo.
 - le cellette ossario e le urne cinerarie a richiesta degli interessati, per una sola volta, per ulteriori 30 anni, ed in tal caso sarà corrisposto il canone di concessione pari a quello vigente al momento del rinnovo

ARTICOLO 52 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, di cui al 3° dell'art.50, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per le cellette ossario. Nel caso di salma da avviarsi alla cremazione, la richiesta di cremazione è sufficiente per chiedere l'assegnazione immediata di una sepoltura.
2. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni e comunque di volta in volta valutata e approvata dalla Giunta Comunale.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la presentazione della domanda di concessione, e comunque secondo la disponibilità delle concessioni libere al momento della richiesta.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione non può essere fatta a persona o Ente che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. La concessione stipulata a favore di persona vivente o che comunque non sia ancora stata utilizzata può essere stornata a favore di altra persona appartenente alla famiglia nucleare del beneficiario (coniuge, genitore e figli) rimanendo esclusa ogni speculazione o scopo di lucro.

ARTICOLO 53 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 57 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'art. 93 del DPR. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone indicate dall'art. 433 del codice civile, ampliata agli affini 2° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autentica ai sensi del D.Lgs.n. 445 del 28/12/2000, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano agli estremi anzidetti, dare il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.Lgs. n.445 del 28/12/2000, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 54 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone se previsto dal tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Sono a carico dei privati, finché vige la concessione o il periodo obbligatorio di permanenza delle salme, la rimozione, in occasione dell'immissione di altri feretri, cassette od urne o per altri tipi di intervento richiesti, delle parti decorative costruite o installate dal privato/concessionario sulla sepoltura nonché di tutti gli altri eventuali corpi o manufatti aggiunti alla stessa. I lavori saranno eseguiti da imprese autorizzate ai sensi dell'art.62 del presente Regolamento.
5. I concessionari che non provvedono alla manutenzione delle sepolture saranno soggetti, previa diffida, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune in caso di azione sostitutiva, ad una sanzione da Euro 50,00 a 300,00.

CAPO II Divisione, subentri, rinunce

ARTICOLO 55 Divisione, subentri, estinzione di famiglia

1. Più concessionari possono indicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.53 possono dare

comunicazione all'ufficio comunale dell'avvenuto decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8, In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra gli eredi secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9, La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.53 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che sono state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o trenta se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 56

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma, o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede; in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata nel modo seguente:

$$\frac{1}{2 \times "N"} \times \text{Valore attuale loculo (tariffa al momento della rinuncia)} \times \text{Anni residui durata di concessione (anno intero o frazione superiore a 6 mesi di durata)}$$

(N = numero anni concessione)

In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, il rimborso che verrà determinato dalla Giunta Comunale.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 57

Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 50, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata con deliberazione di Giunta Comunale.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

Revoca, decadenza, estinzione

ARTICOLO 58

Revoca

1. Salvo quando previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR. 10/09/1990 n. 285 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso

in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 59 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a-quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b-quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c-in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art.52, 5° comma;

d-quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e-quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54;

f-quando la famiglia si sia estinta, secondo i termini e le modalità previsti dall'art.55, comma 10, del presente Regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio in base all'avvenuto accertamento dei relativi presupposti.

ARTICOLO 60 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune e ossario comune.

2. Dopo di che il Responsabile dell'Ufficio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 61 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.51, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR. 10/09/1990 n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati in quanto reperibili, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.
4. In caso di irreperibilità, assenza o incuria degli interessati il Comune pubblica all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 gg. consecutivi un avviso di avvenuta estinzione della/e concessione/i scaduto il quale procede d'ufficio ai successivi adempimenti per la liberazione dei loculi occupati.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I Imprese e lavori privati

ARTICOLO 62 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.
3. Rimane in capo al Responsabile del servizio chiedere, in relazione all'entità dei lavori, una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potrebbero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.46 e 47 in quanto compatibile.
7. L'esecuzione di lavori nei cimiteri comunali senza la prescritta autorizzazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3. Il familiare richiedente l'intervento è responsabile in solido con il titolare dell'impresa dell'eventuale mancanza di autorizzazione

ARTICOLO 63 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepoltura private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia e di cappelle private debbono essere approvati dal Comune seguendo le norme che regolano le normali concessioni edilizie e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR. 10/09/1990 n. 285 oltre a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e quelle di cui all'art. 94 comma 1, del D.P.R.285/90.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3.50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 64 Responsabilità

1. I concessionari della sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 65 Recinzione aree – materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate conformemente alla normativa vigente, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 66 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente Ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 67 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ARTICOLO 68 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 20 ottobre.

ARTICOLO 69 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO 70 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a- mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b- mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte.
 - c- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.

d-esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'intero dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE – POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 71 Funzioni – Licenze

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

-svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;

-fornire feretri e gli accessori relativi;

-occuparsi della salma;

-effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;

-provvedere alla fornitura dei rivestimenti lapidei, quando siano a carico dei privati, e alle iscrizioni sugli stessi;

-effettuare operazioni di pulizia, riordino, riduzione in resti ossei, ecc., all'interno di tombe o cappelle di famiglia.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del TU. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR. 10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 72 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

a-di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b-di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d-di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I Disposizioni varie

ARTICOLO 73

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri Comunali può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3. Ai militari caduti in guerra o per fatto di guerra l'Amministrazione destina nei cimiteri comunali aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti. La relativa concessione sarà a titolo gratuito e della durata di 99 anni. Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepoltura di ascendenti-discendenti-coniuge-collaterale di secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare, dietro pagamento della tariffa in vigore.

4. È data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, su conforme parere della Giunta Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo. La relativa concessione verrà stipulata conformemente a quanto stabilito dall'art. 50.

ARTICOLO 74

Mappa

1. Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia del cimitero.

ARTICOLO 75

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica o comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a- generalità del defunto o dei defunti;

b- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
[opzionale]

d- le generalità del concessionario o dei concessionari;

e- gli estremi del titolo costitutivo;

f- la natura e la durata della concessione;

g- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione,

h- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 76

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del DPR. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine analitico - cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 77

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 76, terrà annotati in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nei cimiteri comunali.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a- le generalità del defunto;
 - b- il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 74.

ARTICOLO 78

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero per non meno di 150 giorni comprendenti comunque i mesi di settembre, ottobre e novembre. Non si procede alla pubblicazione nell'elenco/scadenario qualora sia già stato possibile contattare direttamente la famiglia del defunto.

CAPO II

Norme transitorie disposizioni finali

ARTICOLO 79

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti di cui all'art. 82, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 80

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (loculi, loculi ossario, tombe di famiglia, allacciamento alla lampada votiva, ecc.) o l'apposizione di manufatti (croci, lapidi, monumenti, ecc.) o compie atti di disposizione di una concessione (richiesta di protrazione, rinuncia anticipata, ecc...) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 81

Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, spetta al Responsabile del Settore, o in alternativa al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Settore, su conforme parere della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

ARTICOLO 82

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 79 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.

2. In ogni caso le concessioni pregresse dovranno essere adeguate alle disposizioni igienico sanitarie e altro in materia in vigore.

3. Per i lavori di sistemazione delle tombe, ivi comprese le riduzioni in resti ossei, è consentito affidarsi anche ad imprese di onoranze funebri, sempre sotto la sorveglianza degli addetti comunali.

ARTICOLO 83

Sepulture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Comune.

3. I concessionari, o i loro eredi, di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 84

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 85

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal 01/01/2017, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione nelle forme di legge.

2. Le tariffe per i servizi cimiteriali saranno determinate dalla Giunta Comunale come stabilito dalla legge.